

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 198)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ALBANESE, VIGNOLA, ARNONE, ZUCCALA', SEGRETO  
e CASTELLACCIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, tratta un argomento già oggetto di numerose interrogazioni al Ministro della pubblica istruzione e di diversi disegni di legge.

È un problema che va affrontato e risolto in maniera rapida e radicale, stante la urgenza e la indifferibilità.

In data 25 luglio 1966 veniva approvata la legge n. 574, nata dalla unificazione di diverse proposte, che stabiliva nuove norme per i concorsi magistrali.

Tale legge avrebbe dovuto sanare una situazione abnorme: agevolare quei maestri con molti anni di servizio (dieci anni almeno) dichiarati idonei in precedenti concorsi, avanti negli anni e con famiglia a carico.

Al concorso previsto dalla legge n. 574 sono stati ammessi anche gli insegnanti approvati, reduci e combattenti con cinque anni di servizio, riservando loro il 50 per cento dei posti e dando loro praticamente un doppio vantaggio con la richiesta di un minor numero di anni di servizio e la riserva dei posti.

I maestri anziani idonei del concorso speciale riservato sono stati immessi in una graduatoria permanente provinciale.

La graduatoria aggiornata ad ogni espletamento di nuovi concorsi non dà agli appartenenti non diciamo la certezza, ma nemmeno la fondata speranza di immissione in ruolo, perchè potrebbe anche verificarsi il caso che trascorso il decennio di durata previsto verranno depennati se non riuscissero a superare un nuovo concorso.

Il continuo e ripetuto aggiornamento può essere, anzi sarà sicuramente un nuovo supplizio di Tantalo per i maestri anziani idonei al concorso speciale riservato che « hanno una verificata sensibilità ed una notevole esperienza didattica », così come è stato affermato dal relatore della legge n. 574, che si vedranno ad ogni nuovo aggiornamento ricacciati sempre più indietro nella graduatoria, quando già assaporavano la possibilità dell'agognata meritata sistemazione.

Ad aggravare ancora la situazione di questi cirenei della scuola c'è stata la immissione in graduatoria degli idonei dei concorsi magistrali precedenti regolati da norme diverse e da differenti valutazioni di titoli e di servizio.

Vero è che i legislatori si erano preoccupati di porre tutti sullo stesso piano di parità, proponendo al comma secondo dello

articolo 6 della legge n. 574 del 25 luglio 1966 la « riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli in rapporto a un nuovo massimo di 25 » e precisamente 14 per i titoli di cultura, 10 per il servizio e 1 per le benemerienze.

La predetta riduzione ad un massimo di 25 punti complessivi è stata attuata in maniera troppo semplicistica dai Provveditori agli studi con la divisione per tre dei titoli di cultura e di servizio.

In conseguenza di tale riduzione agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, idonei del concorso magistrale speciale riservato bandito dopo la legge n. 574, il diploma di abilitazione è stato valutato da un minimo di due punti ad un massimo di 4 punti, mentre lo stesso diploma di abilitazione valutato nei precedenti concorsi da 36 a 43 punti, per effetto della divisione per 3 fatta dai Provveditorati, va valutato ai fini della graduatoria permanente provinciale da 11,66 a 14,33.

La diversa valutazione comporta una differenza che arriva fino a un massimo di punti 10,33 partendo da un minimo di punti 9,66.

Una sperequazione veramente grave tale da relegare agli ultimi posti della graduatoria.

Nessuna particolare provvidenza è stata adottata per ovviare allo stato di disagio in cui si sono venuti a trovare dal 1° ottobre 1967 questi anziani maestri di cui alcuni ultraquarantenni, con numerosa prole e qualcuno con oltre 20 anni di servizio in favore della scuola.

Non ci sono stati sdoppiamenti, incarichi o supplenze, nè l'aumento dell'organico previsto dal piano quinquennale, nè è stata ordinata la riconferma per due anni consecutivi come da ordinanza ministeriale numero 12972 del 20 settembre 1965.

L'odierno disegno di legge, partendo dalle su esposte considerazioni che sono e di ordine legale e morale e di giustizia sociale, mira a risolvere la situazione veramente grave e penosa dal punto di vista morale ed economico in cui si dibattono numerosi padri di famiglia, che peraltro, benemeriti della scuola, non potrebbero e non saprebbero dove indirizzare la loro volontà e capacità di lavorare se non in quelle aule dove hanno speso gli anni migliori della loro vita.

L'articolo unico che proponiamo non ha bisogno di ulteriori commenti, perchè chiari ed inequivocabili sono i motivi e le ragioni che ci spingono a proporlo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

A datare dal 1° ottobre 1968 gli insegnanti idonei al concorso magistrale speciale riservato, giusta ordinanza ministeriale n. 8199/337 in base alla legge 25 luglio 1966, n. 574, sono immessi nei ruoli della scuola primaria.